

Padova, 27 maggio 2016

Circolare n. 10/2016

Alla Spett.le Clientela

IMPORTANTE!!!!

Oggetto: installazione di sistemi di videosorveglianza e/o geo-localizzazione con sistemi GPS – azione di sensibilizzazione della Clientela - sanzioni.

Con la presente circolare intendiamo ritornare su di un argomento già trattato con le nostre circolari n° 4 del 2010 e n° 6 del 2016, che per comodità e completezza Vi alleghiamo. Lo facciamo, in quanto ci siamo accorti, da riscontri diretti avuti nei contatti con la clientela, che non è stato dato il giusto peso alle indicazioni presenti nelle nostre informative e/o vengono sottovalutate le problematiche connesse ad una non corretta/non autorizzata installazione dei sistemi di video sorveglianza in ambito aziendale.

Riportiamo qui di seguito l'art. 4 dello statuto dei lavoratori legge 300/70, che definisce nella sua essenza la materia, con le parti evidenziate in grassetto che sono a loro volta i punti di maggior interesse:

Art. 4 IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. **In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro** o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Come detto ci capita di venire a conoscenza dell'avvenuta installazione in modo del tutto fortuito e puntualmente ci rendiamo conto che nulla o poco è stato fatto di ciò che l'iter normativo prevede. Gli installatori, di solito curano aspetti di tipo tecnico e quando va bene, danno tutti gli elementi tecnici per poter attivare l'iter previsto dall'art. 4, ma di certo non rendono nota la procedura, in quanto potrebbe risultare un elemento che disincentiva la vendita dell'apparecchiatura. Questo fa sì che buona parte degli impianti installati sia privo della documentazione che ne autorizza l'installazione e la relativa attivazione.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Le sanzioni applicabili sono di assoluto rilievo e vengono quantificate caso per caso e prevedono anche risvolti di tipo penale. Vi esortiamo quindi a prendere contatto con chi vi segue in materia di normativa sulla privacy e in ogni caso siamo a Vostra disposizione per analizzare la Vostra situazione e porre in atto tutte le azioni che sono necessarie per normalizzare eventuali posizioni che non risultano in linea con la normativa di riferimento, compresa la richiesta di autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (vedi modulo allegato).

Certi che comprenderete la portata delle norme sinteticamente richiamate, rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo

Cordiali Saluti

Il C.d.L. Alessio Bertagnin